



COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N 02 del 14.01.2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il servizio di Segreteria.

L'anno duemilaquindici, addì QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 17.35 in Ali Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, così composto:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GRASSO LORENZO	X		MELATO CARMELO	X	
MANGANARO AGATA	X		TRINGALI LAURA	X	
DI BLASI AGATA		X	MICALIZZI TOMMASO	X	
CICALA RITA	X		FALCONE RICCARDO		X
VITTIGLIO TERESA		X	CASSISI GIOVANNI	X	
STERRANTINO SANTINA	X		ROMEO ROBERTO	X	

Assenti: DI BLASI AGATA VITTIGLIO TERESA FALCONE RICCARDO

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. LORENZO GRASSO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune DR. G. RUSSO.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. 7 favorevoli e N. \ contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** con voti N: 7 favorevoli e N. \ contrari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n 0000263 del 12/01/2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il servizio di Segreteria

Proponente: Il SINDACO

PREMESSO

CHE l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

CHE l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

CHE l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto attraverso appositi atti, in particolare:

- deliberazione n. 150 del 15.07.1999, relativamente alla procedura ed alle modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- deliberazione n. 135 del 29.05.2000 e n. 164 del 27.07.2000 in merito ad alcune linee di indirizzo sulla costituzione delle Convenzioni medesime;
- deliberazione n. 113 del 02.05.2001 di interpretazione della delibera n. 150/1999;
- deliberazione n. 270 del 06.09.2001 chiarificatoria in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

VISTA la delibera di C.C. n. 46 del 24.10.2014 avente per oggetto "Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Ali Terme e Roccalumera. Recesso";

CONSIDERATO che il Comune di Ali Terme ha proposto al Comune di Mandanici il convenzionamento dell'ufficio di Segreteria nei termini risultanti dall'allegato schema di convenzione;

RITENUTO che il convenzionamento fra i due Comuni per la gestione convenzionata della Segreteria comunale apporta un efficiente svolgimento dello stesso servizio in considerazione dell'analogia delle problematiche dei due enti, della loro prossimità e delle economie di spesa che così si realizzeranno;

VISTO l'allegato schema di convenzione e riscontratolo conforme alle esigenze di questo Comune;

RITENUTA la propria competenza in merito ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti e rimessi dai responsabili dei servizi interessati, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000,

PROPONE

- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Comune di Ali Terme e il Comune di Mandanici, per la gestione associata dell'ufficio di segreteria Comunale, allegata al presente atto per farne parte essenziale ed integrante.
- **DI DARE ATTO** che il Comune Capofila è quello di Ali Terme e che ci si avvarrà del Segretario Com.le da questi nominato, ai sensi della delibera n. 150/1999 dell'ex Agenzia Segretari Com.li e Prov.li.
- **DI DARE MANDATO**, al Sindaco di questo Comune, a sottoscrivere la suddetta convenzione.
- **DARE ATTO** che la presente deliberazione unitamente alla convenzione sottoscritta dai Sindaci verrà inviata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Prefettura di Palermo per l'approvazione di competenza.
- **DARE ATTO** che gli effetti giuridici ed economici della convenzione decorrono dall'approvazione della stessa da parte della suddetta Prefettura U.T.G. ex sezione regionale Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

L'Istruttore

Il Proponente

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

Ali Terme, 12.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 12.01.2015

IL RAGIONIERE COMUNALE

Rag. *C. Carella*

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MANDANICI E ALÌ TERME
(ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed art. 10 del D.P.R. n.
465 del 04.12.1997)

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____, nella Residenza
Municipale di Mandanici

TRA

Il Comune di Mandanici, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Armando Carpo, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,
C.F. 00354630832;

Il Comune di Alì Terme, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Marino, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,
C.F. 00394310833;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 c. 2 del D.P.R. 465/97 prevedono la possibilità
per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione
Regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di
Segreteria Comunale, con le quali stabilire le modalità di espletamento del servizio,
individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando
la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della
Convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Mandanici e Alì Terme, entrambi ricompresi nell'ambito
territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs.
267/2000 è stato approvato:
 - con Delibera consiliare del Comune di Mandanici n. _____;
 - con Delibera consiliare del Comune di Alì Terme n. _____;tutte esecutive ai sensi di legge;

Con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Mandanici e Alì Terme, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3, del D.Lgs.
267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, stipulano la presente Convenzione per
gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera

professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento in modo coordinato di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci, od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo così un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Comune Capofila

Comune Capofila per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Ali Terme, presso il quale viene fissata la Sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 465/1997. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Mandanici.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla Ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

All'entrata in vigore della presente Convenzione resta confermato l'incarico di titolare in capo al Segretario in servizio come titolare di sede presso uno dei Comuni aderenti, laddove presente.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/1997 sarà curata dall'Ente interessato, laddove questo non coincidesse con il Comune Capofila; in questo caso, il Sindaco del Comune di Mandanici, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Ali Terme, quale Comune Capofila, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capofila, sentito il Sindaco del Comune di Mandanici, provvederà altresì:

- ad indicare alla Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, il nominativo del sostituto per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere alla Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Mandanici e Ali Terme.

Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capofila. A questi pertanto competeranno gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Art. 4 - Modalità operative

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche degli Enti, nonché alla ripartizione tra gli Enti stessi dell'onere finanziario relativo al trattamento del Segretario.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Mandanici per il 40% (quaranta per cento) e sul Comune di Ali Terme per il 60% (sessanta per cento).

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Mandanici e Ali Terme, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

L'intero trattamento economico dovuto al Segretario, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Ali Terme, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Ali Terme le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di massima, delle trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni, dei buoni pasto relativi ai rientri pomeridiani effettuati presso i singoli Comuni.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Mandanici per il 45%;
- a carico del Comune di Ali Terme per il 55%.

Il Comune di Mandanici dovrà corrispondere la quota a proprio carico a trimestralità posticipate, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capofila entro il giorno 15 del mese successivo cui il rimborso si riferisce. In caso di ritardo nel pagamento, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capofila entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del rimborso. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia.

Al Segretario Comunale, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, sarà corrisposto, per accedere al Comune di Mandanici, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità

chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune convenzionato di Mandanici, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capofila di Alì Terme, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Mandanici, comprendendo anche il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148, nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune, relativamente alla attività di rogito svolta dal Segretario Comunale in favore degli stessi, trimestralmente. A consuntivo annuale occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare il limite prevista dalla normativa vigente. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della parte eccedente percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e cause di scioglimento della Convenzione

Quanto alla durata, la presente Convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre) a partire dalla presa di servizio del titolare della Convenzione o, se successiva, dalla data in cui la Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, ne prende formalmente atto. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente Convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la stessa verrà a cessare ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale titolare del Comune di provenienza o, in caso di diverso accordo esplicito tra i Sindaci, sentito anche il Segretario, del Comune Capofila.

La Convenzione potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento; in caso di diverse determinazioni in merito sarà la Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, a decidere;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla Convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del D.P.R. 465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, anche su richiesta del Segretario Comunale, da adottare in qualsiasi momento con atto deliberativo consiliare da

comunicare all'altro Comune convenzionato, con efficacia a decorrere dal 30esimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione stessa.

In caso di scioglimento della presente Convenzione per una delle suddette cause, diverse dallo spirare del termine finale, il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale titolare del Comune di provenienza o, in caso di diverso accordo esplicito tra i Sindaci, sentito anche il Segretario, del Comune Capofila.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione dovrà essere data comunicazione alla Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia.

Art. 8 - Classe della Convenzione

La presente Convenzione è classificata in classe III (popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Mandanici e Ali Terme, verrà inviata - a norma dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 - alla Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Sicilia, a cura del Comune Capofila.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Mandanici

Il Sindaco
Armando Carpo

Per il Comune di Ali Terme

Il Sindaco
Giuseppe Marino

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 14.01.2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il servizio di Segreteria.

IL PRESIDENTE riferisce che con questa Convenzione con il Comune di Mandanici si otterrà non solo una presenza giornaliera del Segretario Comunale ma anche un risparmio finanziario.

IL SEGRETARIO fa presente che, per lasciare liberi da ogni possibile condizionamento i Consiglieri che decidessero di intervenire sull'argomento, è meglio che si allontanino dall'aula.

IL PRESIDENTE fa presente al Segretario che può rientrare in aula perché non c'è alcun motivo di allontanarsi, atteso che nessuno si sente condizionato dalla sua presenza in aula..

IL SEGRETARIO rientrato in aula fa presente che, poiché i Consiglieri hanno ritenuto che non ci sono motivi per non assistere all'eventuale dibattito sull'argomento, non è d'accordo con il punto in discussione in quanto ritiene che non sia né opportuno né legittimo procedere a stipulare una nuova Convenzione con il Comune di Mandanici senza che l'Agenzia si sia pronunciata sulla precedente delibera di recesso dalla Convenzione con il Comune di Roccalumera. Ciò non per ostacolare la volontà dell'Amministrazione di scegliere un nuovo Segretario ma solo per rispetto della legalità.

IL PRESIDENTE, in risposta, chiarisce che quello all'ordine del giorno è solo uno schema di Convenzione.

Accertato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti la proposta.

Si approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE propone l'I.E.

Si approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE


IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Reg. n. _____

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Il Responsabile



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.T.O. G. Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE

